



# **COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO**

## *Città Metropolitana di Messina*

### **ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

**Nominato con D.P.R. 24 APRILE 2024, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/2000**

### **DELIBERAZIONE N. 1 DEL 13 maggio 2024**

**Oggetto:** Verbale di Insediamento Commissario Straordinario di Liquidazione

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 13 del mese di maggio, alle ore 11,00 presso la sede del Comune di Monforte San Giorgio, sono presenti:

- la dr.ssa Giulia ROSA nominata quale Commissario Straordinario di liquidazione con D.P.R. del 24 aprile 2024, su proposta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/2000
- la Segretaria Comunale dr.ssa Katia Giunta che partecipa con funzioni di segretario verbalizzante.

### **L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

#### **Premesso che**

- con delibera consiliare n. 2 del 15 febbraio 2024, immediatamente esecutiva, il comune di Monforte San Giorgio ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 di approvazione del Testo Unico degli Enti Locali, d'ora innanzi T.U.E.L.;
- con D.P.R. in data 24 aprile 2024, trasmesso con pec ed assunto al protocollo di questo comune al n. prot. 4628 dell'8/5/2024, la dr.ssa Giulia Rosa è stata nominata Commissario Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- che in data 08.05.2024 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato al Commissario straordinario di liquidazione;

#### **Atteso che l'Organo Straordinario di liquidazione:**

- non ha personalità giuridica autonoma, per cui non può essere intestataria di una propria partita IVA o di un codice fiscale, dovendosi quindi avvalere della personalità giuridica dell'Ente;
- opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell'Ente e può autorganizzarsi, ai sensi dell'articolo 253 del T.U.E.L., avvalendosi di personale dell'Ente locale ovvero, per motivate esigenze, dotarsi di personale ed acquisire consulenze ed attrezzature, le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti, rientrano nel patrimonio dell'Ente;
- è organo del Comune e non dello Stato per cui, non potendosi avvalere del patrocinio dell'Avvocatura di Stato, in caso di giudizio può avvalersi dell'Avvocatura dell'Ente ovvero farsi assistere, previo affidamento di apposito incarico a professionista esterno;

**DATO ATTO CHE** l'azione amministrativa che l'Organo Straordinario di liquidazione pone in essere sarà ispirata:

- ai principi di cui al Testo Unico anzidetto che, alla parte II, Titolo VIII, disciplina il risanamento finanziario degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
- alle disposizioni, in quanto compatibili, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378;
- alle disposizioni del codice civile applicabili per analogia all'attività dell'Organismo di liquidazione;

**ATTESO CHE**, ai sensi dell'art 253, comma 2 del T.U.E.L. l'Ente locale è tenuto a fornire:

- la disponibilità di locali idonei e attrezzature per l'espletamento del proprio incarico, nonché di garantire l'accesso a tutti gli atti dell'Ente;
- l'assegnazione di un numero adeguato di unità di personale necessario all'espletamento delle attività inerenti il mandato;

**RICHIAMATO** l'art. 252 comma 4 del TUEL in base al quale l'Organo Straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

**RILEVATO** che l'Ente ha approvato, quale ultimo rendiconto di gestione, quello relativo all'esercizio 2020 e non ha ancora adottato il bilancio di previsione 2021/2023 che sarà pertanto oggetto dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato che l'Ente è tenuto ad adottare ai sensi dell'art. 244 del TUEL; pertanto la competenza dell'Organo Straordinario di liquidazione ai sensi del citato art. 252 co 4 si attesta sull'indebitamento pregresso al 31 12 2020;

**VISTO** l'art. 36 co 2 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, come convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96;

#### DELIBERA

- 1) Di dichiarare validamente insediato, alla data odierna, l'Organismo Straordinario di liquidazione del Comune di Monforte San Giorgio (ME) nominato con D.P.R. 24 APRILE 2024, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/2000, nella persona della dr.ssa Giulia Rosa
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività ai sensi dell'art 4. Comma 6 del DPR 378/1993 e di disporre a cura della Segreteria comunale, la tempestiva trasmissione del presente atto deliberativo a:
  - Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale;
  - Prefetto di Messina;
  - Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Sicilia;
  - Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale presso Procura regionale per la Sicilia;
  - Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione di Catania,
  - Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto;
  - Corte di Giustizia Tributaria di Messina;
  - Sindaco del Comune di Monforte San Giorgio e Presidente del Consiglio Comunale;
  - Revisore dei Conti del Comune di Monforte San Giorgio;
  - Tesoreria Comunale - Banca Intesasanpaolo - Ag. Di Monforte Marina;
  - Poste Italiane - Ufficio di Monforte San Giorgio;
  - Agente della Riscossione "Agenzia delle Entrate - Riscossioni" .

- 3) Che la presente deliberazione venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, sul  
sulla pagina Amministrazione Trasparente e su apposita sezione dedicata agli atti ed alla at-  
tività dell'Organo Straordinario di liquidazione.

Letto, approvato e sottoscritto

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE  
ROSA

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Giunta